

Associazione "Alla Giornata"

Via Adamello 2
71042 - Cerignola (FG)
C.F. 90041420713
mail: info@allagiornata.org

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI

Il giorno 10 Marzo 2023, alle ore 19:00, presso la sede legale in Cerignola (FG) alla Via Adamello 2, si è riunito il Consiglio direttivo dell'associazione "Alla Giornata" per discutere e deliberare il seguente O.d.g.:

- 3) Approvazione modifiche statutarie
- 4) varie ed eventuali

Sono presenti tutti i soci.

Il presidente Campese Nicola, constatata la presenza dell'intero organo assembleare, chiama a fungere da Segretario la Sig. Cazzato Dario.

Si passa alla discussione dei punti all'ordine del giorno:

1) Il Presidente, dopo aver illustrato il contenuto delle motivazioni che stanno comportando la mancata iscrizione dell'associazione al RUNTS (Registro Unico nazionale del Terzo Settore), propone all'organo assembleare una revisione dello statuto, tale da poter eliminare le cause ostative e, quindi, integrare l'istanza di iscrizione al suddetto registro.

L'organo assembleare, dopo ampia discussione e attenta valutazione, delibera unanime la revisione dell'atto costitutivo, riportato in **allegato 1** e che sostituisce integralmente quello originario.

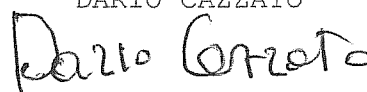
Non essendovi altri argomenti da discutere e nessuno chiedendo parola, la seduta si scioglie alle ore 19:30.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

NICOLA CAMPESE

DARIO CAZZATO



Registrato presso l'Ufficio Territoriale di Rimini (TG3)

21 MAR. 2023

Il numero di registro è 817

11 e ricevuta euro

LA DIRETTRICE PROVINCIALE
Domenica Viminiani

STATUTO
DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - SCOPO

- Art. 1 -

È costituita l'Associazione denominata "Alla Giornata"

L'Associazione è regolata dalla normativa civilistica e dalle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 117 del 2017 (da qui in poi denominato "Codice del Terzo Settore").

A decorrere dall'avvenuta iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), nella sezione altri enti del terzo settore (ex art. 46 comma 1 lett.g) Codice del Terzo Settore), l'acronimo "ETS" o l'indicazione di "ente del Terzo settore" dovranno essere inseriti nella denominazione sociale. Dal momento dell'iscrizione nel RUNTS, la denominazione dell'Associazione diventerà quindi "Alla Giornata ETS" oppure "Alla Giornata Ente del Terzo settore".

- Art. 2 -

L'associazione ha sede legale in CERIGNOLA (FG), Via Adamello n. 2.

Per il raggiungimento dei suoi scopi istituzionali può istituire altre sedi operative ed altri uffici di rappresentanza nel territorio italiano.

Il trasferimento della sede legale nell'ambito dello stesso Comune potrà avvenire con delibera del Consiglio Direttivo. Il trasferimento della sede legale in altra città dovrà essere disposta con delibera dell'Assemblea di modifica dello statuto.

- Art. 3 -

L'associazione ha durata illimitata.

- Art. 4 -

L'associazione non ha scopo di lucro, realizza, anche ricorrendo a reti associative, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, esercitando in modo esclusivo le attività generali di cui all'art. 5 del Codice del Terzo Settore:

1) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone ovvero divulgazione attraverso workshop, laboratori, convegni anche in modalità online, di informazioni ed opportunità di carattere formativo e lavorativo, volti a favorire il primo accesso o il reinserimento lavorativo di soggetti "svantaggiati" ex art. 2 p.to 18 del Regolamento CE n. 800/2008 (chi non ha un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi; chi non possiede un diploma di scuola media superiore o professionale; lavoratori che hanno superato i 50 anni di età; adulti che vivono soli con una o più persone a carico; lavoratori occupati in professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25% la disparità media uomo/donna in tutti i settori economici dello Stato membro interessato se il lavoratore interessato appartiene al genere sotto-rappresentato; membri di una minoranza nazionale all'interno di uno Stato membro che hanno necessità di consolidare le proprie esperienze in termini di conoscenze linguistiche, di formazione professionale o di lavoro, per migliorare le prospettive di accesso ad un'occupazione stabile), di soggetti "molto svantaggiati" ex art. 2 p.to 19 del medesimo Regolamento (lavoratore senza lavoro da almeno 24 mesi), di "disabili" ex art. 2 p.to 20 del medesimo Regolamento (riconosciuto disabile ai sensi dell'ordinamento nazionale o caratterizzato da impedimenti accertati che dipendono da un handicap fisico, mentale o psichico), di soggetti in stato di povertà, accertata da condizione economica ex art. 3 co. 1 del D.lgs. n. 147/2017 (cittadini dell'Unione Europea o cittadini di paesi terzi in possesso di permesso di soggiorno UE, con ISEE non superiore ad Eur. 6.000,00 e ISRE non superiore ad Eur. 3.000,00).

2) educazione, istruzione e formazione professionale ovvero organizzazione di corsi formativi soprattutto pratici, volti all'acquisizione di competenze tecniche, organizzative, linguistiche e trasversali (capacità di analisi, di relazione, di decisione, di comunicazione, di gestione del tempo, attitudine al



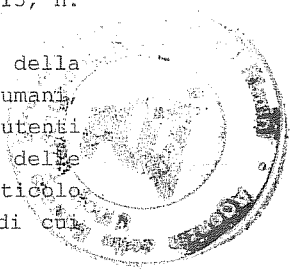
DC

Ad

lavoro di gruppo, spirito di iniziativa), al fine di consentire l'incontro tra l'offerta di lavoro dei soggetti "svantaggiati" o in stato di povertà di cui al p.to 1 e la domanda di lavoro, anche di breve durata, di aziende convenzionate con l'associazione.

3) agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modifiche.

4) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non-violenza e della difesa non armata, promozione e tutela dei diritti umani civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti, delle attività di interesse generale, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244



Per il conseguimento degli scopi sociali può aderire ad altri organismi aventi per oggetto attività similari.

L'associazione svolge la sua attività anche con l'eventuale partnership/convenzione di Università, Enti di formazioni, Istituti scolastici, centri di ricerca, imprese, Camere di Commercio, Comuni, Regioni, Province, ed ogni altro organismo pur privo di personalità giuridica.

PATRIMONIO ED ESERCIZI SOCIALI

- Art. 5 -

Il patrimonio è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Esso è costituito:

- a) dai beni immobili, mobili e mobili registrati che possono essere acquistati dall'associazione e sono ad essa intestati;
- b) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- c) da eventuali contributi ed erogazioni liberali in denaro provenienti da Enti, Istituzioni o da qualunque altro soggetto privato o pubblico regionale, nazionale e comunitario;
- d) da donazioni e lasciti testamentari, questi ultimi accettati con beneficio d'inventario.

Le entrate dell'associazione sono costituite:

- a) dalle quote sociali;
- b) da eventuali proventi derivanti dalla organizzazione di manifestazioni o partecipazione ad esse o comunque dalle diverse attività sociali;
- c) da attività di raccolte fondi;
- d) da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale.

- Art. 6 -

L'esercizio finanziario inizia il primo gennaio e chiude al trentuno dicembre di ogni anno, eccezion fatta per il primo anno di attività che decorrerà dalla data di sottoscrizione del presente atto.

Il Consiglio Direttivo predispone, annualmente il bilancio di previsione dell'anno successivo e la relativa relazione. Il bilancio di previsione deve essere sottoposto alla valutazione ed all'approvazione dell'assemblea entro il 31 dicembre di ogni anno.

Al termine dell'esercizio il Consiglio Direttivo provvede alla redazione del bilancio Consuntivo e lo sottopone all'approvazione dell'assemblea ordinaria dei soci entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello cui il bilancio si riferisce.

Conformemente all'art. 8 co. 2 del Codice Terzo Settore, è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Handwritten mark resembling a stylized 'D' or a signature.

Handwritten signature.

SOCI

- Art. 7 -

Sono soci ordinari le persone fisiche, giuridiche e gli enti che siano interessati agli scopi dell'associazione, presentino domanda di ammissione e ne siano accettati.

Le ammissioni sono deliberate dal Consiglio Direttivo all'unanimità dei suoi componenti.

Le domande di ammissione devono essere referenziate da almeno un associato.

Sono soci fondatori le persone fisiche che hanno sottoscritto l'atto costitutivo.

Sono soci onorari le persone fisiche, giuridiche e gli enti che, a giudizio del Consiglio Direttivo, ne abbiano acquisito il merito, essendosi distinte particolarmente in ambiti sociali condividendo le finalità dell'associazione e favorendone il suo sviluppo, la sua crescita, la sua conoscenza.

Gli associati hanno pari diritti all'interno dell'Associazione.

È espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa, salva la facoltà di recesso.

Le quote sociali e i contributi associativi non sono trasmissibili.

- Art. 8 -

I soci sono obbligati ad osservare le norme dello Statuto, dei Regolamenti Interni e le deliberazioni degli organi associativi (tale obbligo grava anche su coloro che non abbiano partecipato alle relative assemblee o che siano stati dissenzienti o che si siano astenuti dal voto), al pagamento, all'atto del loro ingresso, della quota di ammissione annualmente stabilita dall'assemblea dei soci ed al pagamento della quota associativa annua stabilita dal Consiglio Direttivo.

I soci avranno diritto di frequentare i locali sociali, di prendere parte ad ogni attività promossa dall'associazione.

- Art. 9 -

La qualità di socio si perde per decesso, dimissioni, decadenza ed esclusione, per morosità o indegnità; l'esclusione per giusta causa può essere deliberata soltanto dall'assemblea dei soci, su proposta del Consiglio e sentito l'interessato.

Oltre che nei casi stabiliti dalla legge, la decadenza e/o l'indegnità verrà sancita dall'Assemblea dei soci per:

- a) comportamento contrastante, a giudizio del Consiglio Direttivo, con gli scopi dell'associazione;
- b) reiterate violazioni degli obblighi statutari e regolamentari, nonché quelli derivanti dalle apposite delibere degli organismi direttivi ed assembleari dell'associazione.

AMMINISTRAZIONE

- Art. 10 -

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un minimo di due ad un massimo di sette membri secondo quanto delibererà l'assemblea all'atto della nomina, eletti dall'Assemblea dei soci per la durata di tre anni con possibilità di rielezione.

Le cariche amministrative sono ricoperte a titolo gratuito.

E' sempre previsto il rimborso delle spese sostenute e di indennità di trasferta purché debitamente documentate.

Per ricoprire le cariche amministrative è necessario essere in regola con il versamento delle quote associative periodiche all'atto dell'assunzione dell'incarico.

- Art. 11 -

Il Consiglio nomina nel proprio seno un Presidente, un Vice-Presidente, un Segretario un Tesoriere. Laddove necessario, le cariche di Tesoriere e Segretario potranno essere attribuite rispettivamente al Presidente e al Vice Presidente.

Il Presidente è il legale rappresentante dell'associazione ed ha l'uso della firma sociale. Dura in carica quanto il Consiglio Direttivo. E' autorizzato a riscuotere pagamenti di ogni natura ea qualsiasi titolo e a rilasciare quietanza.

Può delegare parte dei suoi poteri ad altri consiglieri o soci con procura generale o speciale. In caso di assenza o impedimento le sue mansioni sono esercitate dal Vice-Presidente.

Al Tesoriere spetta il compito di tenere e aggiornare i libri contabili e di predisporre il bilancio sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio.

Al Tesoriere può essere conferito potere di operare con banche e uffici postali, ivi compresa la facoltà di aprire o estinguere conti correnti, firmare assegni di traenza, effettuare prelievi, girare assegni per l'incasso e comunque eseguire ogni e qualsiasi operazione inerente le mansioni affidategli dagli organi statutari.

Al Segretario spetta il compito di redigere e tenere aggiornati i verbali delle sedute di Consiglio e di Assemblea che trascrive sugli appositi libri affidati alla sua custodia unitamente al libro soci.

Le generalita' dei soggetti che hanno la rappresentanza legale dell'ente e di quelli che ricoprono cariche sociali con indicazione di poteri e limitazioni, devono essere depositate ex art. 48 del Codice Terzo Settore presso il RUNTS.

Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi membri e comunque almeno una volta all'anno per predisporre il bilancio consuntivo e preventivo e per deliberare in ordine all'ammontare della quota sociale.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vicepresidente, in assenza di entrambi dal più anziano di età dei presenti.

Delle riunioni del Consiglio verrà redatto, su apposito libro, il relativo verbale, che verrà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

- Art.12 -

Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, da esercitare nel rispetto delle linee programmatiche approvate dall'Assemblea. Esso procede pure alla nomina di dipendenti ed impiegati determinandone la retribuzione e compila il Regolamento per il funzionamento della Associazione, la cui osservanza è obbligatoria per tutti gli associati.

- Art.13 -

Il Presidente, ed in sua assenza il Vice-presidente, rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio, cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea e del Consiglio; nei casi di urgenza, può esercitare i poteri del Consiglio, salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione.

La firma del Vice presidente, di fronte ai terzi, fa piena prova dell'assenza del Presidente.

- Art. 14 -

L'Associazione potrà avvalersi, per supportare le sue attività di studio e ricerca della consulenza di un comitato tecnico scientifico composto di un numero massimo di cinque membri all'uopo nominati dal Consiglio Direttivo.

ASSEMBLEE

- Art.15 -

L'assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'associazione.

I soci sono convocati in assemblea dal Consiglio almeno una volta all'anno entro il trenta aprile mediante comunicazione scritta diretta a ciascun socio contenente l'ordine del giorno, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza. L'Assemblea deve pure essere convocata su domanda motivata e firmata da almeno un decimo dei soci, a norma dell'art. 20 c.c.

L'Assemblea può essere convocata anche fuori della sede sociale, purché in Italia.

- Art.16 -

L'Assemblea delibera:

- a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- b) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- c) approva il bilancio;
- d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- e) delibera sull'esclusione degli associati, se l'atto costitutivo o lo statuto non attribuiscono la relativa competenza ad altro organo eletto dalla medesima;
- f) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- g) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- h) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- i) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Ai sensi dell'art. 13 co. 7 Codice Terzo Settore, si procederà a depositare il bilancio di cui sopra presso il RUNTS.

- Art.17 -

Hanno diritto di intervenire all'assemblea tutti i soci in regola nel pagamento della quota annua di associazione.

Ogni associato, persona fisica o giuridica dispone di un solo voto.

- Art.18 -

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio, in mancanza dal vicepresidente; in mancanza di entrambi l'assemblea nomina il proprio Presidente.

Il Presidente dell'assemblea nomina un segretario, e se lo ritiene il caso, due scrutatori.

Spetta al Presidente dell'assemblea di constatare la regolarità delle stessa ed in genere il diritto di intervento all'assemblea.

Delle riunioni di assemblea si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario ed eventualmente dagli scrutatori.

- Art.19 -

Le assemblee sono validamente costituite e deliberano con le maggioranze previste dall'art. 21 del Codice civile.

ORGANO DI CONTROLLO E REVISORI DEI CONTI

- Art. 20 -

Qualora i ricavi dell'Associazione superino i limiti indicati dall'articolo 30 del D. Lgs. 117/2017, l'Assemblea elegge un Organo di Controllo, anche monocratico.

Ai componenti dell'Organo di controllo si applica l'articolo 2399 del Codice civile. I componenti dell'Organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice civile. Nel caso di Organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del Codice del Terzo settore. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di controllo.

I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

L'Organo di controllo può inoltre esercitare, al superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1, del D.Lgs. 117/2017, la revisione legale dei conti. In tal caso, l'Organo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. Inoltre, l'Assemblea dei soci elegge l'Organo di controllo qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

- Art. 21 -

Qualora si superino per due esercizi consecutivi due dei limiti indicati all'art. 31 co. 1 Codice Terzo Settore, dovrà nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro, per controllare la gestione dell'Associazione. Il Revisore dovrà accertare la regolare tenuta della contabilità sociale, redigere una relazione ai bilanci annuali, potrà accertare la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori e dei titoli di proprietà sociale e potrà procedere in qualsiasi momento ad atti di ispezione e di controllo.

SCIoglimento

- Art. 22 -

Lo scioglimento dell'Associazione viene deciso dall'Assemblea con le modalità e le maggioranze previste dallo statuto.

In caso di estinzione o scioglimento il patrimonio dell'Associazione non potrà essere diviso tra i soci ma, su proposta del Consiglio Direttivo approvata dall'Assemblea, sarà interamente devoluto, previo parere positivo dell'ufficio regionale del Registro Unico nazionale del Terzo settore (di cui all'art. 45 Decreto Legislativo n. 117/2017) e salva diversa destinazione imposta dalla legge ad altri enti del terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia sociale.

In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci.

L'Associazione pertanto è tenuta ad inoltrare al predetto Ufficio la richiesta di parere con pec o raccomandata a/r, secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

CONTROVERSIE

- Art. 23 -

Tutte le eventuali controversie sociali tra soci e tra questi e l'Associazione o i suoi organi, saranno sottoposte, nei casi non vietati dalla Legge, alla competenza di tre Arbitri da nominarsi uno da ciascuna parte contendente ed il terzo dai primi due; essi giudicheranno ex bono et ex aequo senza formalità di procedura. Il loro lodo sarà inappellabile.

DENOMINAZIONE

- Art. 24 -

L'Associazione si impegna dal momento di avvenuta iscrizione nel RUNTS, ad utilizzare l'indicazione di "ente del Terzo settore" o l'acronimo "ETS" negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

PUBBLICITA' E TRASPARENZA, INFORMATIVA SOCIALE

- Art. 25 -

Il Consiglio direttivo assicura la sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'associazione, con particolare riferimento ai bilanci o rendiconti annuali ed ai libri sociali obbligatori, ossia il libro

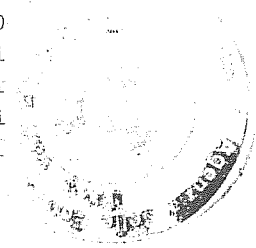
soci, libro delle adunanze e deliberazioni dell'assemblea dei soci, del Consiglio direttivo e, qualora eletto, dell'Organo di controllo.

Tali documenti sociali devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione anche nel caso in cui siano conservati presso professionisti di cui l'associazione si avvale.

Le richieste di accesso alla documentazione vengono indirizzate al Presidente dell'associazione.

- Art. 26 -

Se ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate, sono superiori a 100 mila euro annui, l'Associazione dovrà pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet o nel sito internet della rete associativa cui eventualmente aderisce (co. 2, art. 14 D. Lgs. 117/2017) gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di controllo e ai dirigenti.



NORME DI RINVIO

- Art. 27 -

Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, con particolare riferimento al Codice civile, al D.Lgs 117/2017 e alle loro eventuali variazioni.

F.TO

Michele Caporaso

F.TO

Dario Corbato